

PAVETE AD SANCTUARIUM MEUM (Lev. 26,2)

Quando la “pubblica sicurezza” attenta al culto religioso, la libertà è in pericolo

Cinquecento anni fa, il 15 giugno 1520, il papa Leone X condannò le tesi di Lutero *et sequacium* con la Bolla *Exsurge Domine*. Il pontefice mediceo, appassionato di caccia, descriveva l'umile monaco agostiniano sassone e i suoi seguaci come un cinghiale che a capo di un esercito di volpi stava devastando la chiesa di Cristo, la vigna del Signore: *Si adopera a devastarla il cinghiale della foresta, ne fa suo pasto la belva selvaggia (exterminate nititur eam aper de silva, et singularis ferus depasci eam)*. La nascita e gli sviluppi del cristianesimo luterano videro anch'essi devastazioni di chiese, repressione dei riti sacri, violenze e rivolte. Dall'esperienza degli entusiasti (*Schwärmerei*) di Andrea Carlostadio a Thomas Müntzer e la rivolta dei contadini e dei cavalieri la *filosofia della Riforma* s'intreccia con la *teologia della rivoluzione*¹, rappresentando e rimanendo un imprescindibile dato per comprendere non solo il senso della storia moderna, ma anche e soprattutto l'essenza della *libertà del cristiano* (titolo di uno dei più famosi scritti di Lutero, sempre del 1520), nonché dell'idea moderna di libertà e della sua successiva elaborazione giuridica nella sfera del diritto.

Da quest'evocazione storica intendiamo iniziare per condurre una riflessione su più recenti fatti di cronaca, relativi alle conseguenze che l'attuale crisi, non solo epidemica, sta causando alla libertà intesa sia come diritto individuale (frutto di lotte e di conquiste) sia come libertà di esercitare i propri diritti (frutto di esperienze costituzionali), la propria capacità giuridica, i rapporti civili, il proprio ministero o ufficio sia esso laico o religioso. Se, in altri termini, nella situazione emergenziale da Covid19, i motivi di *sanità* e di *sicurezza* (che limitano la libertà di circolazione e soggiorno: articolo 16 della Costituzione) possano estendersi fino a implicare idealmente e materialmente un preteso “ordine pubblico” – espressione che non figura in Costituzione – e a superare, in suo nome, i caratteri essenziali della libertà stessa legittimando ogni azione di limitazione della libertà non solo di circolazione, ma anche di professione e di culto.

La crisi generata dalla diffusione del virus Covid 19 ha messo in luce, in modo inequivocabile, e non causato, una crisi ancora più radicale che affligge e infetta da tempo, depauperandole, le istituzioni della cultura e della formazione, della politica e del diritto, dell'economia, della sicurezza e del lavoro, inficiando e compromettendo in vario e nefasto modo l'intero ordinamento giuridico italiano. Proprio ultimamente, è andata perfino a incidere e a riadattare di volta in volta, in nome di una pretesa *Legitimität* che si vorrebbe giustificata da uno “stato di eccezione” (*Ausnahmezustand*), le formulazioni generali e astratte di *Legalität*. Tale rapporto tra legalità e legittimità che sebbene abbia origini più antiche (si pensi all'isonomia dei Greci o alle teorie politiche del Cinquecento

¹ L'espressione è di Mario Tronti. *Filosofia della Riforma e teologia della Rivoluzione* è il titolo della sua relazione alla *Giornata di studi per il cinquecentesimo anniversario della Riforma protestante*, tenutasi a Roma, il 18 gennaio 2018 e promossa da: Dipartimento di storia e cultura delle religioni dell'Università La Sapienza; Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana; Convento Domenicani di Santa Maria sopra Minerva; Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.

e in particolare a Machiavelli) ci costringe a riferirci alla teorizzazione dello “stato di eccezione” del controverso studioso tedesco Carl Schmitt – dal quale continuiamo a mantenere tutte le distanze – e che lo vide anche politicamente e funestamente realizzato.²

La questione, a nostro avviso e prescindendo dagli incantesimi schmittiani, è da affrontare nel preciso ambito dell’analisi di *fenomeni giuridici anomali* e del *caos risultante dalla pluralità asistemica delle norme* e principalmente, nella più logica (e gnoseologica) determinazione della stessa natura dei *concetti giuridici e della loro costruzione e sistemazione scientifica, in rapporto alle immutabili esigenze della logica o alla contingente fisionomia storica delle positive statuizioni di legge*, così come Guido Calogero ebbe a trattarla, intervenendo nella discussione che sulla stessa questione svolsero due eminenti giuristi italiani: Arturo Carlo Jemolo e Salvatore Pugliatti. Calogero compose il suo intervento nel 1941, ma a causa dell’arresto per motivi politici, avvenuto nel febbraio 1942, lo pubblicò solo nel 1945.³

Intendiamo intervenire e per svolgere una riflessione più vasta, su quanto è accaduto domenica 19 aprile 2020, nella parrocchia cattolica di San Pietro, a Gallignano di Soncino, in provincia di Cremona e che è stato riportato dagli organi di informazione anche attraverso il video dei fatti.

Un giovane carabiniere che non si può negare sia anche un carabiniere-giovane, ha ritenuto di dover garantire col suo servizio, l’ordine pubblico e sanzionare i trasgressori delle ordinanze derivanti dall’emergenza sanitaria, irrompendo dentro la chiesa, nel corso della celebrazione della Messa (il rito cattolico più importante), intimando al celebrante, il reverendo parroco Lino Viola, di sciogliere l’assemblea di tredici persone, disposte una per banco, a più di un metro di distanza l’una dall’altra, in uno spazio di trecento metri quadrati e che indossavano guanti e mascherine. Occorre osservare a tal proposito che alle Messe celebrate dal papa dentro la basilica di San Pietro – peraltro territorio non italiano – la notte e il giorno di Pasqua e teletrasmesse, il numero delle persone che vi partecipava (in maggioranza non ecclesiastici, bensì laici) era forse più ampio e comunque tutte disposte, l’una dall’altra, ad altrettanta debita distanza, quanto quelle della chiesa di San Pietro a Gallignano di Soncino, e nessuno di loro indossava guanti né mascherine. Non solo. Il carabiniere-giovane ha tentato, a più riprese, di interrompere e far cessare il celebrante dall’esercizio di quelle sue funzioni, spingendosi, armato di pistola d’ordinanza e di cellulare di servizio, fin sopra il presbiterio, affiancandosi all’altare e porgendo al sacerdote celebrante l’apparecchio in linea diretta col sindaco, assunto all’occasione per proprio superiore, e con ciò distraendolo dal rito per indurlo a parlare, lì e subito, da quel cellulare, col capo dell’amministrazione comunale del piccolo centro cremonese. Neppure nella nota classica serie di films su Peppone e don Camillo si sarebbe immaginato di vedere una scena simile.

Il fatto è oggettivamente di indubbia gravità per le modalità che appaiono esorbitanti da ogni rispetto della persona e del luogo di culto nonché del rito religioso in corso, assunte dal carabiniere-giovane.

L’impatto che ha avuto agli occhi dei tanti che hanno visto il video, siano essi credenti o non credenti, religiosi o laici, cattolici o di altre confessioni, ha prodotto indignazione e

² Cfr. C. Schmitt, *Legalità e legittimità*. In: *Le categorie del ‘politico’*. Bologna 1972, pp. 211-244

³ G. Calogero, *La natura dei concetti giuridici*. In: *Saggi di etica e di teoria del diritto*, Bari 1947, pp. 181-209

raccapriccio. Tutti hanno visto nella vicenda il plastico e inimmaginato ritorno della forza di polizia contro la libertà di pensiero, la prima delle libertà, di cui la libertà religiosa è specificazione. Tale reazione non vuol dunque essere una rivendicazione di sovranità clericale, ma una preoccupata difesa delle libertà di tutti.

Offesi ne risultano non solo la libertà di pensiero e in essa il sentimento e la libertà religiosa e di culto di quanti si trovavano in quella chiesa, ma il prestigio storico e la buona fama dell'Arma dei Carabinieri: istituzione preminente dello Stato che vanta uomini valorosissimi e imprese degnissime che hanno onorato la storia italiana. Si pensi al tempo della guerra, non contro un virus, bensì di Liberazione dal nazifascismo, al vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, ai dodici carabinieri tra le vittime della strage delle Fosse Ardeatine e a molti altri del lungo elenco dell'Arma. Quanto poi al suo rapporto con la Chiesa e a sottolineare il valore del sentimento religioso, l'Arma chiese attraverso i cappellani militari ed ottenne dal papa Pio XII, con Breve apostolico, del 11 novembre 1949, di eleggere a propria patrona la madonna, sotto il titolo di *Virgo fidelis*.

Come si spiega allora quello che è accaduto? La risposta a questa domanda ci porterebbe a cercare ragionevoli risposte nella situazione critica più vasta che, come prima detto, non si circoscrive alla crisi determinata dal virus Covid 19 né può essere da questa causata, ma rimanda a stratificazioni più complesse e che nel linguaggio della scienza storica definiamo col preciso nome di decadenza. Da Edward Gibbon che studiò la decadenza e la caduta dell'impero romano e ancora prima, Voltaire e Montesquieu, gli elementi costitutivi e prodromici di tale condizione sono rintracciabili nella progressiva sostituzione dell'antica virtù creativa e politica (la *phronesis* greca, la virtù capace di domare la fortuna, teorizzata da Machiavelli) con la dilagante mediocrità di una cultura e di una vita civile che non sono più creative, ma sterili imitazioni e ripetizioni di modelli via via sempre più scadenti e che conferiscono esistenza e identità a soggetti altrettanto miserabili, inetti e avventizi. Non certo per ultima, si presenta nella fenomenologia della decadenza, la perdita della libertà e l'instaurazione del dispotismo.⁴

Esaminiamo, attraverso l'esperienza e il ragionamento, le implicazioni, i dettagli e le conseguenze di questo insolito quanto deplorabile atto di sconfinamento dall'effettiva sicurezza pubblica a un preteso "ordine pubblico" che va a coinvolgere e in pratica – è questo l'ineludibile significato esemplare dell'episodio – tentare di conculcare la libertà religiosa. Gallignano di Soncino è un qualsiasi luogo d'Italia e li vale tutti, cento o mille che siano: se questo precedente passa tal quale, legittimerà infinite volte la sua ripetizione e di questo porteranno l'irrimediabile responsabilità, morale e storica, coloro che nulla hanno detto e fatto dalla loro superiore posizione: e i motivi della loro storica inerzia appariranno per quel che umanamente sono, inesorabilmente.

Ma cerchiamo di inquadrare *sub specie iuris* quel che è avvenuto.

Posta la genericità, l'indeterminatezza, la aspecificità delle fattispecie di divieto, l'approssimazione e la vaghezza del contenuto e l'ambiguità e l'imprecisione della forma in cui sono stati concepiti e redatti gli articoli dei vari decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, la conseguenza più naturale e immediata non poteva non essere che un: "*le leggi ci sono e vanno interpretate*"... E chi doveva interpretarle e simultaneamente farle

⁴ E. Gibbon, *Storia delle decadenza e caduta dell'Impero romano*, Torino 1967; si veda soprattutto G. Giarrizzo, *Edward Gibbon e la cultura europea del Settecento*, Napoli 1954, pp. 227-299.

osservare? Come va intesa o interpretata, alla luce dei principi di determinatezza e tassatività dei divieti, pilastri di civiltà del diritto punitivo, la limitazione della libertà di circolazione delle persone, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, nelle espressioni: «*spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio*»? Oppure: «*situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni*»?

Si è preferita la via della vaghezza, lasciando che fosse il fatto a dire il proprio diritto e non viceversa. Si è dunque affidata alla militare “discrezione” cos’è necessità e quali sono i motivi validi, leciti e legittimi, le urgenze o altre specifiche ragioni per poter uscire da una sorta di “reclusione” domestica, disposta per motivi di sanità. Si sarebbe forse dovuto anche pretendere dagli agenti di pubblica sicurezza (e, in primo luogo, dal presidente del Consiglio redattore), preliminarmente alla lettura dei testi dei predetti decreti e alla loro interpretazione e applicazione, uno studio accurato e un esame rigoroso sull’opera di ermeneutica giuridica di Emilio Betti, *Teoria generale dell’interpretazione* e su quella più letteraria e filosofica di Hans-Georg Gadamer, *Verità e metodo*.

Le cronache dei giornali e, come se non bastasse, gli insistenti e frenetici aggiornamenti televisivi dei dati e del numero delle persone fermate e sanzionate, hanno fornito la cifra di controlli defatiganti, effettuati dalle forze dell’ordine che hanno più d’una volta denunciato fatti senza reale fondamento, situazioni al limite del grottesco o dell’imbarazzante: povere prostitute disperate in cerca di guadagni per sopravvivere (e sappiamo che in questo caso la necessità coincide con una motivata esigenza di lavoro non vietato, checché se ne pensi!); anziani che per non attendere in piedi le lunghe code al supermercato hanno osato sedersi; persone che camminavano in prossimità della loro abitazione, o che nella sofferenza per la privazione del più naturale e salutare dei loro diritti hanno dovuto giustificarsi, e non possedendo un cane, hanno portato fuori animali come la tartaruga o la pecora... Ecco un’altra anomalia, aberrazione della strumentazione giuridica coniata *ad hoc* e vera discriminante che affligge *ab imis* questi provvedimenti: il bene inalienabile, la libertà di circolazione viene riconosciuta al soggetto solo in quanto egli detiene una proprietà alienabile, il cane. Ne consegue che, in questo caso, il vero soggetto di diritto, della libertà giuridicamente fondata, non è più direttamente e immediatamente l’uomo in quanto tale, bensì l’uomo in quanto proprietario di un bene alienabile, il cane. L’uomo viene espropriato del bene inalienabile il cui possesso è stato traslato nel cane di cui egli è proprietario e solo in virtù di essere proprietario di un cane, l’uomo può godere di un diritto (quello di poter uscire da casa per giusta ragione) ma non può dire di essere nel pieno possesso della sua libertà, di possederla come bene, diritto inalienabile e intrasmissibile, irrinunciabile, inviolabile, imprescrittibile nonché giuridicamente fondato. Sarebbe da chiedersi: se dentro la chiesa di San Pietro a Gallignano, i fedeli – ottenuto l’assenso dal parroco, come permette il diritto canonico – avessero condotto, durante la Messa, anche i loro cani, come avrebbe agito il carabinieri-giovane? quale libertà consentita sarebbe stata affidata dalle grida del presidente del Consiglio alla militare discrezione del carabiniere di Soncino per chi voleva esprimere insieme al parroco la propria devozione? Quella di culto o quella dell’essere autorizzati ad uscire perché si possiede il cane? Chi avrebbe sanzionato e per quale motivo? Dove sta mai un ragionevole distinguo tra le due fattispecie, in rapporto al pericolo presunto di contagio, reso artificialmente nullo per chi porta seco un cane, o un gatto, ma reso altrettanto artificialmente assoluto per chi non lo ha o non lo porta ?

Un altro episodio ai confini delle patologie non solo giuridiche è quello che ha riguardato un uomo che faceva attività sportiva, da solo, su un litorale deserto ed è stato – con immaginabile soddisfazione dei contribuenti – dispendiosamente inseguito con elicottero e catturato con le stesse modalità (che in questo caso sono squallida teatralità) con le quali si svolge la cattura di un pericolosissimo latitante. Tutto ciò come in un inseguimento o caccia tra guardie e ladri, mosso dalla vanagloria di apparire il più bravo del momento, il più scrupoloso interprete ed esecutore della decretazione del capo del governo, e attraverso la salvifica missione di questa, il salvatore dell'umanità. Ci costringono nostro malgrado a pensare che taluni abbiano finalmente visto realizzare un sogno vagheggiato fin da bambini, quello di indossare una divisa, come in un travestimento carnascialesco e correre all'inseguimento del ladro come in uno dei tanti film polizieschi che suggestionano la ingenua fantasia dei bambini, alcuni dei quali, divenuti adulti, devono sfogare o compensare le loro frustrazioni e gli scompensi di talvolta pregresse deprivazioni affettive e culturali. Onesti e osservanti nel loro dovere, la maggior parte degli agenti delle forze dell'ordine hanno anche ora, con impegno assiduo e fronteggiando le difficoltà indicibili di una sventurata babele linguistica e normativa, assolto con rispetto delle persone e comprensione delle circostanze, il loro servizio. Ma taluni, quasi rapiti dall'invasività di un potere dai confini tanto malcerti da apparirgli illimitato, hanno – vogliamo immaginare incautamente – pensato di poter inseguire il puro agire, offerto alla loro personale configurazione da una tecnica normativa di inaudita leggerezza, dove la precarietà dell'attimo era compensata dalla debolezza oggettiva del povero destinatario.

Tutto ciò avrebbe potuto essere evitato se chi ha arraffazzonato queste improbabili prescrizioni si fosse almeno attenuto alla traccia elementare che Montesquieu affidò al lascito *De l'esprit des lois*, precisamente sulla maniera di comporre le leggi, perché *le formalità della giustizia sono necessarie alla libertà*. Una legge pertanto deve essere *semplice nello stile; le parole delle leggi devono risvegliare e riferirsi a idee (di cose) che sono le medesime in tutti gli uomini; non bisogna inserirvi espressioni vaghe; che siano [le leggi] concepite in modo che non si oppongano alla natura delle cose*. In sintesi, in questo consiste la chiarezza e la precisione delle leggi. Ancora più pungente è la considerazione di Montesquieu, tre libri prima, all'inizio del libro ventesimosesto della stessa opera: *Vi sono dunque differenti ordini di leggi; e la sublimità della ragione umana consiste nel sapere a dovere, a quale di questi ordini si riferiscono le cose intorno alle quali si deve legiferare e non nel porre confusione nei principî dai quali gli uomini devono essere governati*.⁵ Anche Gaetano Filangieri avrebbe potuto essere una buona fonte per una corretta normazione, ma i testi scritti ed emanati dal capo del Governo appaiono molto più “ermetici” ed “esoterici” perché sembrano nati probabilmente da qualcosa che ci ricorda il *delirio bacchico* – che non è, in questo caso, il trionfo del vero di cui parla Hegel nella prefazione alla *Fenomenologia dello spirito*, a proposito della natura della verità filosofica e del suo metodo – e *in cui non v'è membro che non sia ebbro*.⁶

⁵ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi colle annotazioni di Antonio Genovesi*, voll. 4, Firenze 1822, vol. 3, pp. 88; 220; 233-238.

⁶ G. W. F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, Vorrede, «Das Wahre ist so der baccantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist;» p. 46.

I vizi formali e le carenze sostanziali dei testi normativi in questione non possono costituire un'attenuante alla riprovevole modalità con la quale il carabiniere-giovane, abbia inteso assolvere al proprio servizio, turbando una sacra celebrazione e abusando della sua funzione. È infatti palese che interrompere la Messa superava, come si osserva più avanti, il muro invalicabile del Codice penale e andava ben oltre il preteso precetto del decreto del presidente del Consiglio.

Consideriamo adesso gli aspetti e le implicazioni più gravi di quanto abbiamo dovuto vedere e come invece si sarebbe, più normalmente e dignitosamente, potuto e dovuto agire.

La parte prima della Costituzione della Repubblica Italiana inizia e prosegue con l'enunciazione dei diritti e doveri dei cittadini e, *in primis*, trattando della libertà, fissandone e declinandone le forme, l'esercizio, il godimento e i limiti. Sul riconoscimento della libertà e sulla sua tutela costituzionale si fonda per tutti la natura giuridica della libertà come diritto costituzionalmente garantito, connesso e che include altri e diversi diritti e libertà, tra i quali anche – articolo 19 – quello di «*professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma e di esercitarne in privato o in pubblico il culto*».

La sintesi o anche l'accenno sulla storia della libertà sia come concetto sia come elemento essenziale dell'ordinamento costituzionale ci porterebbe, in questa sede, assai lontano. Tuttavia un riferimento efficace a tal proposito lo desumiamo dalle *Ricerche sulla libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi*, di Schelling: *l'essere dell'uomo è essenzialmente il suo proprio atto; necessità e libertà stanno tra loro reciprocamente come un solo essere che soltanto se considerato da diverse parti, appare come l'uno o come l'altro; in sé è libertà, formalmente è necessità.*⁷ Quindi l'essere liberi non è uno stato o una condizione determinata *ab aliis*, ma consiste naturalmente nella necessità di esserlo. Ogni attentato o limitazione alla libertà in generale e alle libertà in particolare e nelle diverse forme e modalità con cui l'atto è tentato o consumato, costituisce materia di reati previsti e puniti dal codice penale. Per il caso in questione vi sono più che sufficienti elementi per ascriverlo alle fattispecie dei delitti contro il sentimento religioso e, più precisamente, in quella prevista e punita dall'articolo 405 (*Turbatio sacrorum*) del vigente Codice penale.

Esaminiamo attentamente alcuni dati.

In nessuna riga dei farraginosi e aspecifici testi dei decreti del presidente del Consiglio è disposto il divieto ai ministri di culto di esercitare il loro ministero, né ai fedeli di potersi recare nei luoghi di culto, semmai è disposta – *secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente* – l'adozione delle seguenti misure: *la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto* (art. 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, entrato in vigore il 26 marzo 2020) e alla precedente lettera f): *la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

Ancor prima, l'art. 1, lettera i), del non perspicuo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 stabiliva: *l'apertura dei luoghi di culto è condizionata*

⁷ F. W. I. Schelling, *Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände*, 1809. Trad. it. con testo tedesco a fronte: *Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi*. Milano 1947, p. 117

all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Non era disposto, con norma avente valore di legge, il divieto ai sacerdoti di celebrare la Messa né ai fedeli di professare la loro fede nel culto pubblico o privato. Non poteva essere disposto tale divieto, sia per incompetenza di materia, sia per prerogative costituzionali e concordatarie, e in effetti non è stato disposto, ma si sono poste e create invece le condizioni affinché ciò avvenisse così come è avvenuto. Già nelle comunicazioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno se pur si ribadiva che era consentito l'accesso ai luoghi di culto e nel mantenimento della distanza non inferiore a un metro, si inseriva una specie di clausola alquanto inquietante: *Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione.*

Questo non può significare che una sola cosa: il diritto e l'esercizio della libertà di culto è subordinato ad uno spostamento da casa autorizzato e che le forze dell'ordine constateranno come valido, solo se determinato da comprovate esigenze lavorative o da necessità (sempre dagli stessi agenti di pubblica sicurezza ritenute valide).

In altri termini, lo spostamento da casa solo per recarsi in chiesa non è contemplato né autorizzato. Su questo punto il giurista cattolico Fabio Adernò è intervenuto con una puntuale e rigorosa nota sia riguardo al contenuto del decreto legge n.19 del 2020⁸ sia in merito alle precisazioni del Ministero dell'interno sull'esercizio della libertà di culto, subordinato ad uno spostamento “comunque consentito”: *Il Governo pertanto ritiene che lo spostamento per recarsi in chiesa non possa intendersi da se stesso come bastevole, ma deve comunque essere associato ad un altro fine di circolazione espressamente previsto. Tale affermazione è fuorviante e potenzialmente lesiva del diritto soggettivo dei singoli, poiché nella “giustificazione” da fornire agli agenti accertatori il cittadino (cattolico) è costretto a subordinare, almeno formalmente, l'esercizio della libertà di culto ad un altro spostamento qualificato come “comunque consentito”.*

Poste queste due condizioni, vediamo quale era ed è la condizione del parroco della chiesa di San Pietro a Galligano come quella di tutti gli altri sacerdoti, ministri del culto cattolico.

Partiamo da assunti fondamentali.

L'adempimento del secondo grado dell'ordine sacro, quello presbiterale, trova il suo momento più alto nella celebrazione dell'eucarestia, la cosiddetta santa Messa, e nell'amministrazione dei sacramenti che sono, per i credenti, segni efficaci della grazia santificante. Nell'amministrazione dei sacramenti e soprattutto nella celebrazione della Messa, il sacerdote *agit in persona Christi* (can. 900 Codex iuris canonici: «*Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide*

⁸ F. Adernò, *Il nuovo decreto-legge n. 19/2020: un suggerimento ermeneutico ecclesiasticistico*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 1/2020, pp. 482-495

ordinatus»). L'efficacia e validità del sacramento ha una causalità *ex opere operato* e non *ex opere operantis*, in quanto gli stessi sacramenti, come ritiene la teologia cattolica, sono stati istituiti da Gesù Cristo, sostanziano il *mysterium fidei*, alimentano e consolidano la fede dei credenti *expectantes beatam spem et adventum salvatoris Iesu Christi*.

Per quanto riguarda la celebrazione della Messa va precisato che essa può svolgersi: *sine populo*, *coram populo* e *cum populo*. Il presbitero nel suo status (*tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech*, salmo 110), *in quanto consacrato a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, è dispensatore dei misteri di Dio al servizio del suo popolo* e proprio perché sacerdote di Cristo del quale deve rinnovare il memoriale della vita, morte e risurrezione è *caldamente invitato*, come stabilisce il Codice di diritto canonico, *ad offrire ogni giorno il sacrificio eucaristico* (can. 276 §2); *i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i sacerdoti adempiono il loro principale compito* (can. 904), Inoltre, *non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno* (can. 905). Egli può quindi celebrare la Messa in assoluta solitudine (*sine populo*); davanti al popolo, ma senza la partecipazione del popolo (*coram populo*); con il popolo dei fedeli coinvolto anche nel servizio liturgico (*cum populo*). Le predette modalità della celebrazione della Messa non sono materia di normazione dell'autorità civile e di nessun'altra autorità, bensì esclusiva prerogativa e facoltà di quella ecclesiastica (ordinario diocesano e parroci, nella piena titolarità delle loro giurisdizioni). *Regolare la sacra liturgia – recita il canone 838 del Codice di diritto canonico – dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.*

Nessuna conferenza episcopale, sinodo, concilio né lo stesso pontefice potrebbero impedire al presbitero di celebrare la Messa (nelle modalità che egli stesso decide) e di amministrare i sacramenti (tranne nei casi di sospensione *a divinis* o altre sospensioni o pene canoniche inflitte al chierico) senza prima rivedere e riformare o cassare: dogmi in materia di fede e di morale, pronunciati *ex cathedra Petri*; definizioni conciliari e sentenze teologiche, derivanti dal magistero della Chiesa cattolica (ritenuta per sé e per i cattolici) custode del *Depositum fidei*; lo stesso ordinamento delle leggi interne, ossia il *Codex iuris canonici*, che, inoltre, al canone 3, recita chiaramente e perentoriamente: *I canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano.*

In effetti, il vigente accordo del 1984, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana stabilisce all'articolo 2, comma 1: *La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.*

Tra i riti sacramentali cattolici, la Messa possiede, proprio per la sua speciale e unica natura di partecipazione e ripetizione del sacrificio della passione, morte e resurrezione di Cristo, nonché per la transustanziazione delle specie e delle essenze del pane e del vino in corpo, sangue, anima e divinità di Cristo (in cui i cattolici credono fermamente), una eccezionale peculiarità: non può essere interrotta neppure se si verificasse, durante la celebrazione, l'eventuale e improvviso decesso del celebrante. Essa deve essere portata a

compimento così come Cristo portò a pieno compimento con la sua morte, il sacrificio per la redenzione e salvezza dell'umanità. La Messa è quindi un sommo sacrificio che comprende tutte e quattro le specie del sacrificio: lautretico, eucaristico, propiziatorio e impetratorio. Questa perentoria prescrizione, fondata su solide motivazioni di dottrina dogmatica, si è conservata nella tradizione liturgica della Chiesa cattolica ed è, ancora oggi, valida e osservata. La sua formalizzazione è stata oggetto di varie interpretazioni e posizioni, riguardo ad esempio alla semi-consacrazione o altri particolari, che sarebbe troppo esteso esporre in questa sede. Fu Prospero Lambertini, eletto papa, nel 1740, col nome di Benedetto XIV (uno degli uomini di Chiesa più eruditi, grande canonista, promotore di politica concordataria con gli stati nel secolo dei Lumi e riformatore dello Stato pontificio) che disciplinò la celebrazione della Messa, in una delle sue opere: *De sacrosancto Missae sacrificio* (1747).⁹

La Messa mai può essere interrotta e, più precisamente, deve avere una continuità e conclusione dal momento in cui essa è entrata, con quella parte che è definita *offertorio*, nella *liturgia eucaristica* che culmina nella *consacrazione*. Cause unicamente possibili di momentanea interruzione (che in realtà non potrebbe mai essere un'interruzione come tale considerata) sono: la necessità ed emergenza di dover amministrare i sacramenti del battesimo o della confessione in imminente pericolo di morte per qualcuno o l'estrema unzione. Se questo si verifica dentro la stessa chiesa dove il sacerdote sta celebrando e quindi egli non avrebbe bisogno di dismettere i paramenti sacri, non sarebbe neppure una interruzione. Nel caso in cui il sacerdote dovesse recarsi altrove, egli dovrà tornare e riprendere la celebrazione della Messa dal preciso punto in cui l'aveva interrotta e, in tal caso, sarebbe una causa se pur legittima, eccezionale. Se invece il celebrante dovesse esser costretto a non poter proseguire la celebrazione della Messa per improvviso gravissimo malore o anche per decesso, la celebrazione deve essere ripresa, sempre dal punto in cui si è interrotta, da un altro sacerdote e nei tempi più brevi possibili (Benedetto XIV stabilì: entro un'ora). In ogni caso se essendo avvenuta l'interruzione, dopo la consacrazione, le specie consacrate, ossia quello che i cattolici chiamano il sacramento del corpo di Cristo, deve essere custodito adeguatamente e poi consumato dal sacerdote subentrato e dai fedeli.

Se quanto premesso è chiaro, ne consegue inconfutabilmente che il reverendo Lino Viola, celebrando la Messa (sia stata essa *coram* oppure *cum populo*) stava adempiendo al proprio principale compito, offrendo il sacrificio eucaristico secondo la tradizione e le leggi della Chiesa e nessuno, neppure il suo vescovo *sic rebus stantibus*, avrebbe potuto impedirglielo. Quest'ultimo avrebbe potuto impedirglielo solo ad effetto di sospensione *a divinis* e nei soli casi previsti dal diritto canonico: che non pare certo ricorressero. È poi pacifico che, non essendo stato proibito dai predetti decreti e dalle chiarificazioni del Ministero dell'interno l'accesso ai luoghi di culto, bensì la possibilità di potervisi recare, in quella modalità stravagante e umiliante per i credenti e che pone in subordine la visita al luogo di culto, implicitamente non consentita, agli spostamenti “comunque consentiti”, i tredici fedeli che si trovavano dentro la chiesa vi si trovavano legittimamente. E va sottolineato che erano comunque muniti di dispositivi individuali di protezione e si trovavano nelle disposizioni di distanziamento interindividuale prescritte.

⁹ Cfr. M. Rosa, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*. Bari 1969, pp. 49-85

L'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 stabilisce infatti *la limitazione* [non la proibizione] *dell'ingresso nei luoghi destinati al culto*. La celebrazione quindi si stava svolgendo *coram populo*. Il celebrante non avrebbe potuto allontanarli dalla chiesa né avrebbe mai potuto loro negare il diritto (che in questo caso è un beneficio spirituale per chi crede) di assistere alla Messa, in quanto *il sacerdote è dispensatore dei misteri di Dio al servizio del suo popolo*. Avrebbe invece dovuto loro negare questo beneficio se quei fedeli fossero stati degli scomunicati o non in comunione di fede e di opere con la Chiesa cattolica.

Un'altra osservazione bisogna fare. Lo stesso articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020 stabilisce anzitutto *la sospensione delle cerimonie civili e religiose*.

Ricordiamo ancora che l'articolo 19 della Costituzione afferma: *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*. È alla luce di questo chiaro precetto che va ribadita, per il nucleo insopprimibile della libertà di culto, che perimetra la praticabilità dei sacramenti quale nucleo essenziale e indefettibile del culto cattolico, l'incompetenza assoluta dello Stato a prevedere la sospensione delle funzioni o cerimonie religiose che includono la celebrazione di sacramenti (le esequie funebri non sono un sacramento!). Se questo facesse, l'autorità civile confiscerebbe una manifestazione essenziale del culto e recherebbe un inaccettabile vulnus alla libertà religiosa come costituzionalmente garantita. Perciò questa «*sospensione delle cerimonie civili e religiose*» di cui parla il decreto-legge non poteva, come non può e mai potrebbe, attenersi al fatto in sé della celebrazione della Messa.

Nondimeno, anche in questa parte il testo normativo – incurante dei rischi di incostituzionalità – è ambiguo, oltremodo generico, impreciso e fuorviante per chi deve, in concreto, applicarlo. Nell'uno e nell'altro caso, a difettare è stata l'intelligenza, nel pieno senso etimologico di *intus-legere*, leggere dentro le cose, comprenderle, e da cui *intelligere*. Infatti – ed è ancora Lutero – *qui non intelligit res non potest ex verbis sensum elicere*. Chi non comprende, non coglie l'essenza delle cose, non può trarre dalle parole il senso, il significato di ciò che esse indicano.

Cerimonia viene dal latino *caerimonia*, cioè venerazione, culto, pratica religiosa, si riferisce a un gesto o complesso di gesti rituali che accompagnano il culto religioso o una solennità che ha carattere religioso. Accompagnano, dunque: ma non consistono in atti del culto. E quando gli atti del culto cattolico sono sacramenti, la loro espressione liturgica non è mera cerimonia, ma è la forma rituale del loro contenuto performante: come dire che il rito della Messa non è cerimonia, ma è la forma rituale del sacramento dell'eucarestia cui essa è ordinata. È per questo che, alla luce dell'articolo 19 della Costituzione, mai la Messa in quanto tale può essere proibita dall'autorità civile. Insomma, le cerimonie sono quegli atti spesso solenni e partecipati come le processioni, le parate, le esposizioni di reliquie di santi o di altri simulacri e immagini e, nel caso in cui le cerimonie siano anche civili o civili, implicano anche la compartecipazione delle autorità, come ad esempio l'inaugurazione di un anno accademico, giudiziario ecc. (sulla questione si veda il citato e preciso articolo di Fabio Adernò).

Al tempo stesso, va ben rilevato che la Messa è una “funzione” del culto della confessione cattolica ai fini del violato articolo 405 del Codice penale, che protegge

l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa Valga per tutti il Manzini¹⁰, il quale precisa le differenze tra *funzioni*, *cerimonie* e *pratiche religiose*. Le *funzioni* sono gli atti rituali, (costituenti o non divina officia, per la religione cattolica), generalmente complessi e in ogni caso costitutivi del culto in senso sostanziale, oltre che formale; le *cerimonie* sono quegli atti che hanno carattere meramente o prevalentemente decorativo e complementare e che “possono far parte, o meno, di funzioni; le *pratiche religiose* sono gli atti, individuali o collettivi, con cui uno o più credenti adempiono a determinati doveri o profittano di determinati benefici religiosi, sia in occasione di funzioni o cerimonie religiose, sia fuori di tali occasioni, e gli atti che un ministro del culto compie in rapporto a uno o più credenti per un fine diverso da quello proprio delle funzioni o delle cerimonie religiose.

Ma, tornando all'improvvida normazione del Covid19, ancora più *ultra vires* – e per le medesime ragioni di insormontabilità costituzionale – sarebbe poi il voler considerare o equiparare anche per *analogia rerum* la presenza di tredici persone, distanziate a più di un metro l'una dall'altra e nell'esercizio della loro libertà di culto e in un luogo di culto, come fattispecie generica di *riunione o assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico*, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 19 del 2020 (*limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico*).

Il reverendo Lino Viola, parroco della chiesa di San Pietro in Gallignano di Soncino, si trovava nel pieno adempimento della sua funzione sacerdotale e nel pieno rispetto delle leggi canoniche (alle quali non avrebbe e non potrebbe sottrarsi o contravvenire) e, per quel che interessa il caso, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato: e, in particolare, delle prescrizioni dei citati decreti, pur nella loro intrinseca genericità e aspecificità.

Egli non poteva contravvenire alla legge canonica come chierico per obbedire alla legge dello Stato come cittadino e viceversa: e questo per il semplice fatto che le due normazioni non sono confliggenti, pur nella situazione di emergenza, necessità o sicurezza. Esse, benché regolano due dimensioni diverse – quella del chierico e di tutti i battezzati in comunione con la Chiesa cattolica di rito latino: le leggi della Chiesa per la Chiesa e quella statale, riguardante tutti i cittadini italiani che godono dei diritti di cittadinanza e politici costituzionalmente garantiti: le leggi dello Stato per lo Stato e nei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose – si riconoscono e si delimitano a vicenda non solo in forza e nel segno dei rapporti concordatari, ma soprattutto nella essenziale e inviolabile garanzia delle libertà di ciascuna sfera: *libera Chiesa in libero Stato*. Come possiamo vedere, è ancora la determinazione della libertà al centro della questione.

Aggiungiamo che se il Governo avesse voluto validamente ed efficacemente, in considerazione degli enormi, inevitabili rischi dovuti alla diffusione del contagio del virus Covid19, adottare misure di sospensione temporanea della libertà di culto esterna e di chiusura delle chiese cattoliche, avrebbe avuto modo di intervenire, in una forma di normazione concorrente con l'autorità ecclesiastica, nel seguente modo. Attraverso la Segreteria di Stato della Santa Sede, rappresentare al pontefice la necessità dell'emanazione di un provvedimento anche un *Motu proprio* o dopo aver consultato la Congregazione per la Dottrina della Fede, che (valido per tutte le diocesi del mondo) dispensava pro tempore i fedeli dall'esercizio del culto e dalla frequenza ai sacramenti per il tempo limitatamente stabilito e in ragione di ciò, disporre la chiusura delle chiese,

¹⁰ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, V edizione, Torino 1983, p. 54.

lasciando naturalmente ai sacerdoti la facoltà di celebrare la messa da soli (*sine populo*). Inoltre, estendendo nello stesso atto, la concessione di un'indulgenza *pro vivis*, che avrebbe confortato i fedeli temporaneamente impediti a frequentare i sacramenti nonché applicabile, tale indulgenza, anche *pro defunti*, morti nell'arco del periodo stabilito e senza i sacramenti. Inoltre confermando quella disposizione di validità della Messa per coloro che vi assistono da casa in collegamento televisivo, come già per altro avviene per le persone impossibilitate per ragioni di salute o altri gravi impedimenti, a parteciparvi in chiesa. A rigore, anche gli ordinari diocesani avrebbero tale facoltà, nella giurisdizione del loro territorio.

In conclusione, su quali fondati motivi sarebbe intervenuto il carabiniere-giovane? A nostro modesto avviso e per ciò che desumiamo *per tabulas* e dal suo agire, nella forma e nella sostanza, essenzialmente dalla sua radicale, invincibile, implausibile ignoranza tanto, e non solo, della materia che presumeva di trattare e delle finalità che intendeva perseguire, ma anche di elementari e comuni nozioni di cultura generale e di considerazione delle istituzioni, anche di quelle religiose. L'ignoranza che è la peggiore e più grave delle deficienze umane è stata corroborata, in questo caso, da quell'inguaribile e incorreggibile vizio dell'intemperanza. L'intemperante, secondo Aristotele, è *peggiore dell'incontinente poiché persegue gli eccessi dei piaceri o agisce in eccesso e per scelta e fine a se stesso, senza che ne derivi qualcosa d'altro*. Questo lucido e perverso agire *non è capace di pentimento alcuno, proprio perché tiene ferma la sua scelta, mentre l'incontinente che agisce in preda alla passione e alla debolezza, si pente*.¹¹

L'eventuale giustificazione che egli abbia agito per compiere il proprio dovere o per "eseguire" un "ordine", sarebbe, nella circostanza specifica e per quanto sopra circostanziato, un'ulteriore aberrazione e che confermerebbe la predetta definizione aristotelica dell'intemperanza. A parte che per dare l'ordine occorre averne il potere, e non si vede dove stesse il potere del ... sindaco al riguardo. È altrettanto pacifico che la questione della responsabilità dell'autore di un eventuale reato è non esclusivamente di chi ha o avrebbe impartito l'ordine, ma soprattutto di chi con coscienza e volontà, senza discriminanti, ha contribuito con la propria condotta alla realizzazione del fatto-reato, senza opporvisi, poiché è dovere disattendere l'ordine manifestamente criminoso (art. 1349, comma 2, del *Codice dell'ordinamento militare*). Anche l'approfondimento di tale questione si farebbe troppo estesa in questa sede e non potrebbe far a meno di riferirsi – con le naturali e ovvie nonché macroscopiche differenze dal caso in questione – ai crimini commessi da appartenenti alle forze armate e nazifasciste, dopo l'8 settembre del 1943 e sulla cosiddetta questione della "responsabilità dei capi".

Non sarebbe poi, in nessuna sede sostenibile e, nel caso fosse provabile, che il carabiniere-giovane avesse ottemperato a un ordine del sindaco della città. Assunto che inficerebbe e comprometterebbe sia l'autorità politico-amministrativa del comune sia quella della gerarchia militare territoriale. Ancor più varrebbe, se fosse stato o il singolo carabiniere-giovane o la pattuglia operante, ad aver contattato il sindaco della città per chiedere e ricevere disposizioni operative.

Non siamo titolati a dare indicazione né possiamo pretendere di stabilire come doveva

¹¹ Aristotele, *Etica Nicomachea*, VII, 1150a-1151b

essere svolto l'intervento sul preteso – stando alle norme citate – illecito amministrativo e nelle reali necessità di prevenire o rimediare a un danno o pericolo. La retta ragione ci porta però a formulare la seguente considerazione. L'eventuale obbligo o necessità, ritenute tali, di accertare alla luce delle disposizioni emergenziali-sanitarie la presenza di persone dentro la chiesa come fattispecie da acclarare e provare sarebbe potuta avvenire lo stesso, attendendo eventualmente, fuori dall'edificio l'uscita dei fedeli: non già spingendosi a turbare la sacra celebrazione in atto. Nel modo perpetrato si è confusa una fattispecie con l'altra, e quanto commesso dal carabiniere-giovane ci appare, nei suoi termini oggettivi, ben più grave di quanto, in inverosimile ipotesi, commesso da parroco e fedeli astanti.

All'inizio di questo scritto abbiamo fatto riferimento alla bolla di Leone X che paragonò il grande Riformatore Martin Luther a un cinghiale che devastava la Chiesa. Il bestiario letterario che va dalla *golpe* e il *lione* di Machiavelli, passando per il *Leviathan* di Hobbes e che culmina satiricamente nella *Fattoria degli animali* di George Orwell è sempre molto efficace e vasto per rendere concetti e sensi calzanti alle diverse situazioni e personaggi storici. La portata dell'episodio della chiesa di San Pietro a Gallignano non è minimamente paragonabile ai predetti personaggi, ma ha una sua gravità che non può essere ignorata. A nessuno di quegli illustri esempi potrebbe essere paragonato una figura di carabiniere-giovane che tronfia nella sua divisa, armato, borioso, arrogante e insistente pretende di dettar legge nella casa di Dio e, mentre il sacerdote di Cristo è intento a offrire il sacrificio all'altare, egli gli si para contro e cercando rinforzo al suo irriverente agire, conferisce egli e tenta di costringere il sacerdote a conferire telefonicamente col sindaco che, a suo dire, lo avrebbe legittimato.

Tuttavia con una metafora che attingiamo dalle *Favole* di Fedro e precisamente *La rana e il bue* lo si potrebbe ben raffigurare come un ranocchio inquieto e frustrato che saltella fin sopra l'altare e proprio come nella favola, la rana, nel tentativo vanaglorioso di imitare la grandezza del bue, si rigonfia fino al punto di esplodere: *Inops, potentem dum vult imitari, perit*. Egli è rimasto e rimarrà, nella cronaca di questo triste episodio, un debole, una ridicola caricatura di se stesso, preda di un delirio di presunto, in quel caso, dovere.

La calma, la grandezza della forza spirituale del reverendo Lino Viola, del sacerdote di Cristo che ne stava celebrando i misteri, raccolto in unità di fede e di culto coi pochissimi fedeli astanti, ha vinto.

Quanto poi alla gerarchia ecclesiastica, a dir poco deludente, rispetto a quanto ci si attende da un vescovo, è stato, in prima battuta, il silenzio dell'ordinario diocesano e ai limiti dell'insulto – per chi conosce anche minimamente qual è il valore che da sempre la dottrina associa al sacramento dell'eucarestia – la dichiarazione che il vescovo di Cremona ha successivamente rilasciato: *il comportamento del parroco è in contraddizione con le norme civili e le indicazioni canoniche che ormai da diverse settimane condizionano la vita liturgica e sacramentale della Chiesa in Italia e della nostra Chiesa cremonese*. La Messa che viene ridotta a “comportamento del parroco” !

Tale prelado che ostenta, nel sito online della diocesi, bella mostra di sé, del suo blasone episcopale e della bolla papale con la quale il pontefice lo ha assegnato alla guida della diocesi di Cremona, risulta altrettanto ignorante delle norme civili e delle indicazioni canoniche alle quali si riferisce. Non solo. Egli aveva ed ha il dovere se non anche l'obbligo, cristiano, morale e canonico, di prendere posizione non solo o esclusivamente a

tutela dei diritti della persona del reverendo Viola in quanto sacerdote della diocesi di cui è a capo, ma anche del progresso nella fede e nella santità dei suoi fedeli *nei confronti dei quali si impegni a promuovere con ogni mezzo la santità, affinché crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale* (can. 387). Egli ha soprattutto l'obbligo di rivendicare il rispetto di tutti, indistintamente e al di sopra di qualsiasi norma civile, della sacralità della celebrazione eucaristica, dei luoghi di culto e del sacerdozio del quale egli dovrebbe essere e rappresentare la pienezza. Riteniamo indispensabile riportare il disposto del canone 384 del Codice di diritto canonico, qualora il vescovo di Cremona, lo avesse derogato alla generica normazione civile cui egli si riferisce e che il reverendo Viola – a suo dire – avrebbe contraddetto: *Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale.*

Tale obbligo gli è imposto anche dalla predetta bolla papale: *con la Nostra potestà Apostolica ti nominiamo e costituiamo Vescovo di Cremona con la concessione di tutti i diritti e l'attribuzione di doveri, che, a norma dei sacri canoni, spettano a te e alla tua condizione di Vescovo. [...] ti adopererai a mostrare con luminosità i precetti e le parole di salvezza di Cristo Signore.* L'ignavia del vescovo di Cremona forse è più disgustosa dell'intemperanza del carabiniere-giovane e denota una scarsa se non anche nulla conoscenza e considerazione della priorità assoluta dell'essere cristiani, prima che vescovi. *Vobis episcopus, vobiscum christianus* affermò, non solo a parole, ma coi fatti Agostino di Ippona, rimanendo a difendere la sua diocesi dall'assalto dei Vandali di Genserico, durante il quale morì: *Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è nome di ufficio, questo grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza.*¹²

Identiche considerazioni valgono, per questo caso specifico e per la situazione generale che si è creata a causa dell'applicazione dei decreti del presidente del Consiglio, nei confronti della Conferenza episcopale italiana, che, a quanto pare, soltanto da qualche giorno ha reagito e dopo aver preso – mai troppo tardi – consapevolezza delle limitazioni della libertà e delle violazioni in atto e che riguardano la vita della Chiesa all'interno e nella vita dello Stato e nel reciproco riconoscimento non solo di sovranità, ma soprattutto di libertà e prerogative ontologiche, giuridiche e storiche. *Lo Stato*, come sostiene Hegel, *è la realtà dell'idea etica; è il cammino di Dio nel mondo, la potenza della ragione che si realizza come volontà*, ma è sempre e solo una formazione storica.¹³ *La religione*, come sostiene Marx, *è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l'oppio del popolo.* Marx ebbe però altra lungimiranza: *La critica del cielo si trasforma così nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica della teologia nella critica della politica.*¹⁴ L'uno, lo Stato e l'altra, la religione, appaiono, soprattutto in tempi di decadenza, necessari.

¹² Agostino, *Sermo 340*, 1: PL 38,1483

¹³ G. W. F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 257; trad. it. con testo tedesco a fronte, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Milano 1996, §257, p. 417; 617.

¹⁴ K. Marx, *Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie*, Einleitung. 1844. *Frühere Schriften*, I Bd, Darmstadt 1962, p. 488-489.

Questo singolo episodio che potrebbe pericolosamente ispirarne altri e dal quale abbiamo colto l'occasione per svolgere le riflessioni e le considerazioni fin qui esposte, è soltanto una parziale e forse anche minima espressione di quello stato di decadenza accennato all'inizio e del quale l'avvento del dispotismo è preceduto da diversi fattori e fenomeni, tra cui la mediocrità dei modelli e la perdita dell'antica virtù politica. I nuovi dispotismi non si manifesteranno né agiranno più attraverso le visibili figure di un *führer* né di duci e dittatori, bensì ne esprimeranno la nefasta azione in altre avanzate forme, ma con gli stessi e nequitosi effetti. Anche l'*antipolitica* propugnata e iniziata a diffondersi e contagiare le masse, già dieci anni orsono, attraverso istrionici, esasperati e spesso anche volgari appelli all'*onestà*, colta come un nuovo "*logos*", apportatore di valori, di partecipazione e di salvezza, può ben documentare una tra le più gravi cause del processo di decadenza e ben oltre la semplice categoria storiografica. La perdita della libertà e il dispotismo, come i virus, vengono veicolati dagli strumenti di comunicazione del tempo e si adattano ai loro ospiti modificandosi negli effetti letali e nelle resistenze, a seconda della capacità di autodifesa e di protezione dei singoli.

Non è quindi inevitabile che non più sprovveduti carabinieri-giovani entrino dentro il santuario e saltellino come ranocchi sull'altare, turbando i sacri riti, bensì altre e più selvagge bestie irrompano, devastando la chiesa, più furiose di quel cinghiale che, cinquecento anni fa, non volle certamente distruggerla, bensì riformarla. Tali altre fiere, invece, oggi, la devasteranno e incuranti di ogni timore (*pavete ad sanctuarium meum*), inizieranno il primo ed esiziale passo verso la fine della libertà. E in questa libertà, della quale speriamo ancora di poter godere, abbiamo voluto esprimere con fermezza il nostro pensiero e senza la pretesa di voler offendere nessuno, semmai solo con quella di voler comprendere, criticare e mai giudicare. E valga ancora, anche in questo caso, che *qui non intelligit res non potest ex verbis sensum elicere*.

Maurizio Cosentino